

OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – CHIARIMENTI MINISTERIALI SULL’ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO PER ACCEDERVI**

La Cassa integrazione guadagni è concessa ai lavoratori che possiedono, presso l’unità produttiva per la quale il trattamento è stato richiesto, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione (art. 1, comma 2 del d.lgs. 148/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS 19, 20 e 24 del 2015).

L’applicazione letterale della citata norma, peraltro, non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo a un altro, al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione. Di conseguenza, con la circolare 14 del 26 luglio scorso, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito che, **ai fini della valutazione del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, in tali circostanze non hanno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito a un altro, qualora siano entrambi interessati dalla Cigs.**

Pertanto, il requisito previsto dal menzionato art. 1, comma 2, dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di Cigs: i lavoratori potranno quindi essere successivamente trasferiti a una diversa unità aziendale, anch’essa in Cigs, senza che ciò comporti il venir meno del diritto all’ammortizzatore sociale.